

VERBALE N. 02/2022



L'anno 2022 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 19,00 presso la sede sociale sita in Sassari S.V. Serra Secca Don Lorenzo si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Chiaramonti Soccorso ODV, in seduta Straordinaria, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Sono presenti: Dau Michelino, Chessa Pina, Dau Giommara, Mela Antonio Salvatore, Dau Ines, Finetti Stefano, Lacana Maria, Serra Marianna, Cireddu Guido, Cannas Giuseppina, Pintus Fausto, Pintus Costanzo, Dau Peppina, Abeltino Giovanna, Dau Maria Vittoria..

La riunione viene presieduta dal sig. Michelino Dau e funge da segretario verbalizzante la sig.ra Ines Dau. Il Presidente, accertata la presenza di tutti i soci, avvia la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Primo punto all'ordine del giorno: Modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente comunica all'Assemblea che da parte della RAS, con nota 0016770 del 13/10/2022, sono state chieste delle ulteriori modifiche allo Statuto dell'Associazione, indispensabili al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore). Tali modifiche si rendono indispensabili per rendere lo Statuto coerente con il Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 112/2017 e consentire quindi la migrazione al RUNTS.

Vengono così proposte le seguenti modifiche, tutte derivanti dai rilievi che la RAS ha evidenziato nella nota citata:

ARTICOLO 1

Al primo capoverso si aggiunge: la cui forma giuridica è quella Associazione "non riconosciuta".

E' aggiunto il terzo capoverso: "L'Associazione aderisce alla Rete Nazionale ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale)".

ARTICOLO 3

Dopo dei volontari associati aggiungere: "o delle persone aderenti agli enti associati"

ARTICOLO 5

E' interamente riscritto, alla luce dell'esperienza maturata, nel modo seguente:

La "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV" esercita in via esclusiva o principale le sue attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dell'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere lo sviluppo e la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- d) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

- e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- f) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e con altre Organizzazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto, nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- h) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- i) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività.

Le principali attività dell'Organizzazione di Volontariato, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- b) interventi e prestazioni sanitarie. Di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. Di cui alla lettera r) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Di cui alla lettera v) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17. La presente attività di protezione civile è subordinata alla iscrizione nello specifico registro nazionale, cui questa Associazione intende accedere nel prossimo futuro.

ARTICOLO 6

E' interamente riscritto, alla luce dell'esperienza maturata, nel modo seguente:

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, elencate nel precedente articolo 5, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale attraverso la specificazione dei seguenti contenuti, come richiesto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni:
 - servizi di trasporto sociale;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche



temporanee di difficoltà.

b. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;
- servizio di trasporto sangue ed emoderivati.

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- iniziative di formazione e di sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole del territorio.

d. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:

- partecipazione diretta ed attiva alle missioni umanitarie promosse dalla Rete Nazionale ANAS;
- trasporto e consegna di beni di prima necessità presso centri di accoglienza profughi;
- trasferimento e accoglienza in strutture protette dei profughi di guerra;
- assistenza sanitaria alle popolazioni colpite da calamità o eventi bellici;
- collocamento sicuro dei profughi.

e. promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata:

- formazione costante dei volontari;
- attività di informazione e di sensibilizzazione nel territorio.

f. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti.

L'Organizzazione di Volontariato può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto e nei limiti previsti dal Decreto Attuativo dell'art. 6 del DM 107/2021.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Al terzo capoverso eliminare "o di volontario"



ARTICOLO 8

Secondo capoverso, dopo "tutte le persone fisiche", integrare così: " associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate ".

Aggiungere il capoverso: "Può essere altresì prevista, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del CTS, l'ammissione anche di altri enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato".

Il capoverso "I minori di età..." è così completato: "Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi".

ARTICOLO 9

Aggiungere in premessa: "I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo".

Dopo "Il Consiglio Direttivo...Assemblea" aggiungere il capoverso: "In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, invitandolo ad esporre le proprie ragioni difensive. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione".

Nel penultimo capoverso dopo la parola "Assemblea" aggiungere: "mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione"

ARTICOLO 10

Aggiungere la lettera K) "Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. Entro 30 dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale con le seguenti modalità: 1) informale mediante presa visione diretta, 2) formale se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente o sulla sua identità".

ARTICOLO 16

Aggiungere alla fine del secondo capoverso: "Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita."

Inserire prima dell'ultimo capoverso i due seguenti:

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 18

Da aggiungere al punto c) prima della parola quote: "eventuali"

ARTICOLO 21

Inserire l'ultimo paragrafo: Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22

Nell'ultimo capoverso aggiungere: "A parità di voti prevale il voto di chi presiede".

Aggiungere un ulteriore ultimo paragrafo: L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 26

È totalmente riscritto come segue:

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre soggetti, soci o non soci, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del CTS, la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato della revisione legale e qualora almeno uno dei componenti dell'organo di controllo abbia la qualifica di revisore legale.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle proprie riunioni redige il verbale da annotare su apposito libro.

ARTICOLO 27

Viene totalmente riscritto nel seguente modo:

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando si superino i limiti previsti dall'art. 31 c. 1 del CTS, salvo quanto previsto dall'art. 30 c. 6 del CTS e nei casi in cui la funzione di revisore legale dei conti non venga svolta dall'organo di controllo di cui al precedente articolo 26.

ARTICOLO 29

E' soppresso

ARTICOLO 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
diventano rispettivamente articolo 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

ARTICOLO 30

Inserire il seguente ultimo capoverso:

"Le scritture contabili e il bilancio sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. Entro 30 dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale con le seguenti modalità: 1) informale mediante presa visione diretta, 2) formale se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente o sulla sua identità".

ARTICOLO 32

Viene riscritto nel seguente modo:

"Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile".

ARTICOLO 33

L'ultimo capoverso è così riformulato:

"Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117".

ARTICOLO 34

L'Articolo viene riscritto come segue:

"L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

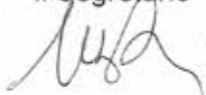
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile".

L'Assemblea delibera all'unanimità le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione, accogliendo totalmente le richieste di integrazione ricevute dalla Giunta Esecutiva.

Le modifiche così apportate, approvate all'unanimità, riscrivono lo Statuto che così modificato si allega, in quanto parte integrante, al presente Verbale.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Tesoriere



Il Presidente



REGISTRATO A SASSARI

il 08/11/2022 al. n. 1960 Serie 3

Esatte Euro ESENTE





Associazione Chiaramonti Soccorso OdV

STATUTO



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

È costituita con sede in Sassari (SS), S. V. Serra Secca Don Lorenzo n. 8, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV", la cui forma giuridica è quella di Associazione "non riconosciuta".

L'Associazione è costituita in conformità al dettato del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato".

L'Associazione aderisce alla Rete Nazionale ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale).

La durata dell'Associazione è illimitata.

La "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV" ha sede operativa in Chiaramonti, (SS) 07030.

Articolo 2

Il vessillo consta di un drappo bianco contenente il logo dell'Associazione composto dai due colori rosso e blu con ombreggiatura grigia. A sinistra è rappresentato un nodo ECG di colore blu cui si attorciglia il serpente di Esculapio di colore rosso. All'altezza della curva S è presente la scritta "CHIARAMONTI MARTIS" che richiama il colore del serpente. In corrispondenza della lettera O, poco più in basso, termina la linea del nodo e inizia la scritta "SOCCORSO", sempre di colore blu.

Articolo 3

La "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV" è un luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale previste nell'art. 5 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, o delle persone aderenti agli Enti associati. Potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 4

La "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV" è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 5

La "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV" esercita in via esclusiva o principale le sue attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere lo sviluppo e la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- d) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- f) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e con altre Organizzazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto, nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- h) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- i) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività.

Le principali attività dell'Organizzazione di Volontariato, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- b) interventi e prestazioni sanitarie. Di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. Di cui alla lettera r) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Di cui alla lettera v) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17. La presente attività di protezione civile è subordinata alla iscrizione nello specifico registro nazionale, cui questa Associazione intende accedere nel prossimo futuro.

Articolo 6

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, elencate nel precedente art. 5, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale attraverso la specificazione dei seguenti contenuti, come richiesto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni:
 - servizi di trasporto sociale;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà.
- b. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizio di trasporto sangue ed emoderivati.
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - iniziative di formazione e di sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole del territorio.
- d. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
 - partecipazione diretta ed attiva alle missioni umanitarie promosse dalla Rete Nazionale ANAS;
 - trasporto e consegna di beni di prima necessità presso centri di accoglienza profughi;
 - trasferimento e accoglienza in strutture protette dei profughi di guerra;
 - assistenza sanitaria alle popolazioni colpite da calamità o eventi bellici;
 - collocamento sicuro dei profughi.
- e. promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata:
 - formazione costante dei volontari;
 - attività di informazione e di sensibilizzazione nel territorio.

f. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti.

L'Organizzazione di Volontariato può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto e nei limiti previsti dal Decreto Attuativo dell'art. 6 del DM 107/2021.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Le Attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività di Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, purché il numero di lavoratori non superi il 50 per cento del numero dei volontari.

I soggetti che hanno ricoperto il ruolo di Presidente o di Consigliere dell'Associazione nei cinque anni successivi alla presentazione delle dimissioni o alla decadenza della carica, non possono intrattenere con l'Associazione rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione riguardante le attività svolte dalla stessa.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali;
- b) collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre Associazioni.



TITOLO II

I SOCI

Articolo 8

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono essere soci della "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV", tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Può essere altresì prevista, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del CTS, l'ammissione anche di altri Enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

I minori di età inferiore ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Hanno diritto di essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che:

- hanno superato il diciottesimo anno di età;
- non hanno ricevuto provvedimenti disciplinari gravi;
- non fanno parte del Consiglio Direttivo o di altro organo di amministrazione di Associazioni che svolgono la medesima attività o attività connesse, della "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV";
- non hanno dato la loro disponibilità a far parte del comitato elettorale.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Articolo 9

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. La modalità di ammissione dei soci avviene secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 117/2017.

La domanda di iscrizione importa accettazione dello Statuto ed impegna il socio a tutti gli effetti statuari ed alla disciplina della Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura la comunicazione all'interessato e l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, invitandolo ad esporre le proprie ragioni difensive. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione;
- f) per morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio escluso, qualora ritenga l'esclusione ingiustificata o comunque ingiusta, ha facoltà di opporsi al provvedimento, entro 30 giorni dalla delibera di esclusione, per fare ricorso all'Assemblea, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione che deciderà, nel corso della prima convocazione ordinaria utile.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Sulla riammissione in Associazione da socio receduto, decaduto o escluso si pronuncia l'Assemblea.



Articolo 10

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente art. 9;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosso dall'Associazione;
- b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art. 8;
- c) il diritto di voto è garantito a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, come disciplinato dall'art. 24 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- d) di accedere agli incarichi associativi;
- e) di assicurare il diritto di informazione e di controllo delle delibere del Consiglio di Amministrazione e di tutta la documentazione relativa alla gestione economica dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a seguito di richiesta scritta da far pervenire al tesoriere dell'Associazione;
- f) di eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente punto b) e c);
- g) di richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- h) di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto;
- i) di esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto sociale;

- j) alla copertura assicurativa. Tutti i volontari siano essi soci o non soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;
- k) ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. Entro 30 dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale con le seguenti modalità:
 - 1) informale mediante presa visione diretta;
 - 2) formale se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente o sulla sua identità.

Articolo 11

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi di enti pubblici o privati;
 - e) entrate che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobile ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio della "Associazione Chiaramonti Soccorso OdV", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitali ai sensi della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED ALTRE CARICHE ELETTEDALL'ASSEMBLEA

Articolo 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (detto anche Consiglio di Amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Sanitario di cui alle normative regionali;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 14

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato rilasciando allo stesso delega scritta.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, le deleghe ammesse sono tre per ogni socio.

Non sono tuttavia consentiti voti a mezzo delega nel caso in cui l'Assemblea venga convocata per eleggere gli organi dell'Associazione o per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio e per gli adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta in forma scritta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere in ogni modo convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Delle riunioni dell'Assemblea dev'essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria dei soci, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Nell'elezione delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, sono eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di servizio.

Articolo 17

In apertura dei propri lavori l'Assemblea indica due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorre, tre scrutatori per le votazioni con scheda.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà rappresentare sino ad un massimo di ulteriori tre soci mediante delega scritta.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente ed eventualmente quello preventivo;
- b) approva la relazione di bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'ammontare delle eventuali quote associative e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approva le linee programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- f) approva e modifica i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva e modifica il regolamento generale dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, uniformandolo alla natura della stessa;
- i) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- j) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, come previsto dall'art. 9 del presente Statuto.
- k) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio;
- e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Sono altre cariche elette dall'Assemblea ordinaria:

- a) responsabile Corpo Volontari (RCV);
- b) consiglio di Disciplina (CDD).

Il Responsabile Corpo Volontari dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Suo compito è promuovere l'attività dei volontari, curare i rapporti con ognuno di essi, verificarne l'operato. Rende conto all'Assemblea dei soci e in caso di impedimento è sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni. È l'organo competente a giudicare i volontari circa le loro eventuali trasgressioni ai regolamenti applicando i provvedimenti disciplinari.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea dei soci con elezioni eseguite a norma di apposito regolamento elettorale, approvato dalla stessa Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti che devono essere scelti tra le persone fisiche associate, come previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio dura in carica 3 anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, dev'essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad Organizzazioni locali di Volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

- f) adottare provvedimenti di cui al precedente art. 9;
- g) assumere il personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Come previsto dal comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 117/2017;
- h) nominare delegati tecnici.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle stesse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese.

Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il Segretario, l'Amministratore Tesoriere;

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo:

- a) il Direttore Sanitario;
- b) il Responsabile del Corpo Volontari.

Articolo 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi, morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 25

I compiti del Segretario sono:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvedere a tutto quanto necessario per la convocazione dall'Assemblea;
- gestire la bacheca posta nella sede dell'Associazione.

I compiti dell'Amministratore Tesoriere sono:

- tenere le scritture contabili, eventualmente con l'ausilio di un commercialista nominato dal Consiglio Direttivo;
- redigere e presentare in Assemblea la relazione di bilancio;
- coordinare la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario è un medico eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti.

È responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione.

I compiti del Direttore Sanitario sono:

- a) sovrintendere i corsi di primo soccorso;
- b) sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario;
- c) redigere una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Assemblea;
- d) promuovere e organizzare previo il parere del Consiglio o su incarico di questo, corsi di studio e aggiornamento e simili aventi per oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione;
- e) curare e gestire le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue attribuzioni. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

Articolo 26

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre soggetti, soci o non soci, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato della revisione legale e qualora almeno uno dei componenti dell'organo di controllo abbia la qualifica di revisore legale.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle proprie riunioni redige il verbale da annotare su apposito libro.

Articolo 27

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando si superino i limiti previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS e nei casi in cui la funzione di revisore legale dei conti non venga svolta dall'Organo di Controllo di cui al precedente art. 26.

Articolo 28

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, si dovrà effettuare la convocazione dell'Assemblea dei soci e procedere a democratica votazione per l'elezione di uno o più membri a copertura dei posti vacanti. Per tali votazioni non sono ammesse deleghe e la votazione è a scrutinio segreto. Si procederà alla messa ai voti nelle modalità stabilite dal presente Statuto.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. Nel caso di decadenza degli organi associativi il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 29

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

È comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con qualsiasi Associazione di Volontariato.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 30

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili e il bilancio sono disciplinate dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. Entro 30 dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale con le seguenti modalità:

- 1) informale mediante presa visione diretta;
- 2) formale se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente o sulla sua identità.

Articolo 31

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riservi comunque denominate a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



TITOLO IV

DEVOLUZIONE DEI BENI IN CASO DI ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 33

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente Statuto.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 34

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 35

In ogni caso, anche in presenza dell'approvazione definitiva da parte della Regione Sardegna del presente Statuto, gli organi sociali attualmente in carica rimarranno in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Approvato

Sassari, 05 Novembre 2022



Il Presidente

[Signature]

Il Tesoriere

[Signature]

Il Segretario

[Signature]